

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

- SEZ. LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA URGENTE EC ART. 700 C.P.C.

INAUDITA ALTERA PARTE

Il Sig. **Caruso Antonello** residente in 42016 Guastalla (RE), Via Zibordi n°17, Cod. Fisc. CRSNNL77H13M202T, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Furio Ferri (Cod. Fisc. FRRFRU84C17B819D – PEC: furio.ferri@ordineavvmodena.it) e Federica Paglia (Cod. Fisc. PGLFRC92A71L885G - PEC: federica.paglia@ordineavvmodena.it), ed elettivamente domiciliato in 41124 Modena (MO), V.le Trento Trieste n°87 (telefax: 059 224297), giusta delega in calce al presente ricorso

- ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede in 00153 Roma (RM), Viale Trastevere n°76/a, cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro pro-tempore, resistente

e contro

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia, con sede in 42121 Reggio Emilia Via G. Mazzini, 6, cod fisc. 80062970373, in persona del dirigente pro-tempore resistente

premesse

– che in data 28/10/2017 il Sig. Caruso Antonello depositava la “Domanda di conferma/aggiornamento per il triennio scolastico



2017/2019 della valutazione posseduta nel triennio 2014/2017 per l'iscrizione alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA" (doc. 1a). La domanda era conseguente a quella depositata in data 03/10/2014 (doc. 1b) correttamente corredata da documentazione idonea a **dimostrare i titoli di studio ed i titoli di servizio** indicati dal ricorrente ai fini della determinazione del punteggio;

– che in data 18-19/09/2020, in seguito alla proroga della durata delle graduatorie del triennio precedente, il Sig. Caruso era individuato ed assunto presso l'**Istituto Superiore Nelson Mandela Castelnovo Ne' Monti** (doc. 2);

– che successivamente, sempre in virtù del punteggio conseguito con la domanda sub doc. 1a e b ed in conseguenza dell'inserimento nella graduatoria medesima, riceveva nuovo incarico dall'**Istituto Comprensivo di Luzzara** a seguito di assunzione recante data 16/10/2020 (doc. 3), con qualifica migliorativa rispetto al precedente;

– che nel corso del tempo si è sempre comportato in maniera affidabile e specchiata, nulla avendo i diversi dirigenti scolastici da obiettare al suo comportamento;

– che in data 28/01/2021, come un fulmine a ciel sereno, a distanza di oltre tre anni dalla presentazione della domanda di conferma/aggiornamento (6 anni dalla domanda di iscrizione sub doc. 1b!!!) e di **oltre 4 mesi dalla prima assunzione presso l'istituto di Castelnovo Ne' Monti**, al ricorrente veniva notificato un decreto di rettifica che, ritenendo l'attribuzione del punteggio



per il servizio prestato alle dirette dipendenze della AUSL un “mero errore” (!?!), rivedeva con un drastico ribasso i punteggi assegnati al ricorrente (doc. 4a e b);

- che successivamente il Sig. Caruso Antonello richiedeva di annullare detto decreto, che tutt’oggi si ritiene ingiusto ed illegittimo, con la richiesta del 04/02/2021 (doc. 5);

- che l’istituto scolastico in seguito riscontrava il ricorrente con ulteriore provvedimento, altrettanto ingiusto ed illegittimo, di rigetto della richiesta di annullamento (doc. 6a e b);

- che essendo successivamente pubblicate le domande frequenti e relative risposte ministeriali (c.d. F.A.Q.), con esplicito riferimento all’accesso alla graduatoria di cui sopra, la scrivente difesa tentava di giungere con l’istituto scolastico ad una soluzione “rapida e non contenziosa”, con la email del giorno 09/04/2021 (doc. 7) che riceveva, telefonicamente, risposta negativa. Questo ultimo tentativo con evidenti intenzioni deflative del contraddittorio e volto ad una meno onerosa e non litigiosa soluzione della situazione è il principale motivo per cui si è tardato così tanto a depositare il presente ricorso, essendosi il ricorrente visto costretto ad onerare l’Intestato Ufficio della controversia che il MIUR o chi per esso non hanno voluto diversamente risolvere;

- che è interesse del Sig. Caruso Antonello di opporsi a detta determinazione perché **ingiusta ed illegittima** ed ottenere provvedimento giudiziale di rettifica del decreto e della conseguente



graduatoria definitiva (doc. 8) alla quale il ricorrente formalmente si oppone;

– che è interesse del ricorrente ottenere detta pronuncia con **estrema urgenza**, possibilmente con provvedimento immediato da emettersi *inaudita altera parte* ex art. 700 c.p.c. anche contestualmente al decreto di fissazione di udienza, vista l'imminenza del termine della richiesta per l'ammissione alle nuove graduatorie, in scadenza il giorno 22/04/2021 e comunque essendo assolutamente da evitare il rischio che le future assunzioni avvengano a seguito di identificazione di soggetti il cui punteggio sarebbe legittimamente inferiore a quello del ricorrente;

* * * * *

Tanto premesso il Sig. Caruso Antonello, come sopra rappresentato e difeso, ricorre per i seguenti motivi

IN FATTO ED IN DIRITTO

Si evidenzia prima di tutto che la vicenda che ci occupa muove nel contesto regolamentare del D.M. 640/2017 e del successivo D.M. 50/2021 (entrambi allegati, per comodità dell'Ufficio, sub doc. 9a e 9b). Entrambi i testi allegati prevedono, tra le altre statuizioni, che la scuola dove l'aspirante stipula il primo contratto effettua **tempestivamente** controlli sulle dichiarazioni dal medesimo effettuate in fase di domanda. Con riguardo ad entrambi i Decreti, il riferimento ad allegate tabelle per la valutazione dei titoli di servizio indica come validi i periodi di lavoro prestati alle “*dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali*”. Detta dicitura, ampia e



comprensiva, è **senz'altro idonea a comprendere il servizio prestato presso le AUSL** tra quelli valutabili ai fini del punteggio per servizio.

Sui vizi formali della rettifica in autotutela

- La tardività

Il provvedimento emesso dall'istituto di Istruzione superiore tecnico – professionale risulta, innanzitutto, tardivo e per ciò stesso gravemente lesivo dei diritti del ricorrente.

A seguito di plurime domande reiterate dal ricorrente nel corso degli anni fino a giungere all'ultima **risalente al 2017**, la competenza di verificare la “bontà” del punteggio dichiarato è in effetti della prima scuola che ha individuato e assunto il Sig. Caruso. Detta previsione, già di per sé contrastante con la giustizia e con il dettato normativo della Legge 241/90 comporta almeno l'onere per l'istituto scolastico di esercitare detta facoltà **con tempistiche congrue** (a parere della scrivente difesa, si ritengono congrue tempistiche che consentano le verifiche prima dell'assunzione e non in un momento successivo alla medesima).

Il Sig. Caruso Antonello, ricevuta la notizia della propria assunzione, rinunciava infatti ad altro impiego ben più remunerativo e soddisfacente in favore della stabilità che l'impiego pubblico avrebbe dovuto consentire (doc. 10). Successivamente svolgeva le proprie mansioni regolarmente, con estrema soddisfazione del dirigente scolastico, senza mai una sola assenza dal lavoro (nemmeno giustificata) né alcun richiamo disciplinare, per poi accettare nuovo



incarico altrove (il che gli era consentito avendo l'incarico ricevuto a Luzzara un inquadramento professionale migliorativo) al solo fine di "avvicinarsi" alla dimora del suo nucleo familiare, composto dal medesimo, la moglie e due figli.

Di certo, tutte queste operazioni sono state effettuate dal Sig. Caruso sulla scorta della piena legittimità del punteggio e del proprio inserimento in graduatoria fino a quando, **a distanza di ben quattro mesi dall'assunzione**, le sue legittime convinzioni sono state sconfessate dal decreto di rettifica prodotto sub doc. 4a.

Vi è di più: detta rettifica è stata effettuata **a distanza di oltre sei anni dalla presentazione della domanda "incriminata" nonostante la documentazione comprovante il servizio prestato presso la AUSL (e questo è l'oggetto della rettifica!) fosse stata sin dal primo momento allegata dal Sig. Caruso** il quale giammai ha cercato di celare detta circostanza non avendo alcun interesse a farlo.

Se, come la scrivente difesa ritiene, alle norme previste dai due recenti decreti ministeriali vorrà applicarsi analogicamente la disciplina prevista dall'art. 2 della L. 241/90 (che risulta norma evidentemente sovraordinata ad un Decreto Ministeriale), dovrà ritenersi nel migliore dei casi "iniziato" il procedimento al momento della individuazione ed assunzione: da quel giorno, ogni risposta pervenuta oltre al termine di 30 giorni avrebbe dovuto ritenersi tardiva, essendo evidente l'interesse del ricorrente a fare affidamento sulla formazione di una volontà certa dell'amministrazione alla quale



corrisponde un vero e proprio diritto del Sig. Antonello Caruso (diritto che, senza alcuna pretesa di sollevare l'argomento, pare essere un diritto inviolabile, costituzionalmente garantito e tutelato e dal quale la Costituzione stessa e la Repubblica Italiana con essa costituita traggono evidentemente fondamento, come si evince dall'art. 1...).

Accordare all'istituto un termine diverso o, a maggior ragione, un termine indefinito pare aprire le porte ad abusi ben peggiori di quelli subiti fino ad ora dal ricorrente e privare al contempo la volontà stessa della P.A. di alcun valore.

In ultima analisi, si evidenzia la estrema vicinanza della rettifica al termine previsto per la presentazione della successiva domanda di conferma/aggiornamento, in scadenza in data 22/04/2021!

Il provvedimento dell'istituto scolastico di Castelnovo ne' Monti pare decisamente "tardivo" anche rispetto al termine per la conferma dell'inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio, essendo impensabile che nel brevissimo lasso di tempo tra fine febbraio ed il 22 aprile (termine ultimo per le richieste relative al prossimo triennio) si possa giungere ad una definizione della questione.

Se dunque non vorrà ritenersi tardiva (per non essere esplicitamente previsto un termine perentorio per le verifiche svolte) la rettifica del punteggio si considererà quanto meno **gravemente intempestiva**, in odio all'onere di tempestività che sarebbe invece esplicitamente previsto dalle norme invocate (si veda art. 7 comma 5 del D.M. 640/2017 ed art. 6 comma 11 del D.M. 50/2021).



In pratica, dopo aver proposto al ricorrente di abbandonare il proprio lavoro per “tappare un buco”, nel momento in cui non è più risultato utile si dispone che rimanga escluso dall’assegnazione di un futuro posto di lavoro.

- L’indicazione di errati riferimenti normativi

Sui vizi sostanziali

Oltre agli evidenti vizi legati alla tempistica, anche sotto il profilo formale il decreto di rettifica (e il successivo diniego dell’annullamento) risulta gravemente viziato: il primo, estremamente lacunoso nella motivazione, indica un “mero errore materiale nell’attribuzione del punteggio per il servizio alle dirette dipendenze dell’AUSL”. Perché detta attribuzione sarebbe un errore? Non viene minimamente spiegato! A chi sarebbe da attribuirsi detto errore? Non si sa! Pare piuttosto vago e non offre nemmeno al ricorrente gli elementi utili per apprestare una difesa (prima in autotutela e, successivamente, giurisdizionale) degna di questo nome.

Come si vedrà oltre, appare del tutto evidente che l’AUSL, nella mentalità comune, sia da ritenersi un ente pubblico. Di certo, eroga un pubblico servizio osservando i criteri propri delle pubbliche amministrazioni e dunque per nessun motivo si poteva né si può oggi ritenere un soggetto “di tipo diverso”.

A seguire, il ricorrente personalmente ha richiesto l’annullamento del decreto fornendo all’istituto scolastico tutti gli elementi necessari per



rivedere la sua posizione: dati normativi e precedenti giurisprudenziali. A queste osservazioni si aggiunge il buon senso che, però, non è stato utilizzato dalla scuola costringendo il Sig. Caruso Antonello a rivolgersi allo scrivente studio.

L'istituto scolastico, infatti, replicava al Sig. Caruso sinteticamente che, "Considerata la normativa vigente (Nota Miur n. 1293 del 22/02/2012)" l'annullamento del provvedimento di rettifica non era possibile.

A parere di chi scrive l'affermazione si commenta da sé, basti pensare al fatto che **l'ordinamento Italiano non conferisce valore normativo ad una semplice nota ministeriale, la quale peraltro risulta di carattere meramente interpretativo.** Come se questo non bastasse, visto il carattere interpretativo della medesima, non si vede come la si possa invocare se non con riguardo alla norma effettivamente oggetto dell'interpretazione. Ebbene, sempre per soffermarci sull'aspetto formale, secondo l'Istituto d'istruzione superiore tecnico-professionale di Castelnovo ne' Monti, il MIUR sarebbe così lungimirante da interpretare, nel 2012, un decreto ministeriale emanato nel 2017 (e pure il successivo, emanato nel 2021!!!).

Laddove occorrer possa si evidenzia che detta nota (che si allega sub doc. 11), in merito alla valutazione dei titoli di servizio, si limita a spiegare che "Non sono pertanto valutabili i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, **quali ad esempio le aziende municipali di trasporto**". E' del tutto evidente



che il riferimento alle aziende è legato, come si osserva pure nella nota stessa, alla assenza di un contratto sottoscritto “ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL” – assenza che non pare di ravvedere nei contratti di lavoro stipulati con la AUSL (doc. 12).

Si noti a tal proposito che l’assunzione del Sig. Caruso Antonello presso la AUSL di Reggio Emilia era avvenuta a seguito di chiamata ex art. 16 della L. 56/87, rubricato “Disposizioni concernenti lo Stato e gli Enti Pubblici”, che si riferisce esplicitamente alle assunzioni effettuate da amministrazioni dello stato (quale evidentemente dovrà ritenersi la AUSL che diversamente non avrebbe avuto accesso ad assunzioni disciplinate da detta norma).

Secondo l’interpretazione dell’istituto scolastico, invece, sarebbe sufficiente anteporre la parola “Azienda” al nome di un ente pubblico, locale e non, per neutralizzare la validità del servizio prestato nell’ente medesimo ai fini delle graduatorie.

Detta conseguenza, oltre ad essere profondamente irragionevole e discriminatoria, si presta anche a conseguenze fortemente arbitrarie quali quelle in cui è incorso il ricorrente che non risultano affatto compatibili con l’esercizio di una pubblica amministrazione.

La scrivente difesa suggerisce sommessamente di riferirsi, piuttosto che alla mera nomenclatura, alla **materiale erogazione di un pubblico servizio da parte di un ente**, in contrapposizione con l’erogazione di un servizio “di natura economica”, tale per questo da essere equiparabile ad una attività di impresa (anche nella selezione del personale oltre che nelle modalità operative).



- **Il servizio prestato presso l'AUSL**

Per definizione le AUSL si caratterizzano come “uffici regionali entificati, essendo strumentali dell'Amministrazione Regionale [...] essendo ad esse affidate in concreto **il compito di perseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall'Ente Regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione**” (Trib. Lav. Ivrea 124/2020, allegata sub doc. 13 tra altre, conformemente a C.d.S., n°1260/2010, C.d.S. n°3428/2008, C.d.S. n°5071/2006).

Risulta assolutamente evidente, ancora una volta, che la valutazione operata dall'Istituto scolastico sulla scorta della vetusta circolare del MIUR derivi da un problema di mera nomenclatura e non faccia minimamente riferimento alla natura dell'Ente o alle funzioni dal medesimo esercitate.

Sulla scorta di analoga riflessione la citata sentenza del Tribunale di Ivrea chiarisce inevitabilmente che il servizio prestato presso la AUSL debba essere ritenuto valido ai fini del calcolo del punteggio. Alla stessa maniera, e conformemente ad altre numerose pronunce, viene addirittura riconosciuto il punteggio derivante da servizio svolto presso Poste Italiane (che, per chiarirci, è oggi una società di diritto privato con partecipazione statale: ben altra cosa dalle AUSL le quali conservano funzioni e modalità operative proprie di una Pubblica Amministrazione, essendo peraltro esclusivamente dipendenti dalle regioni) e pure presso le C.C.I.A.A. (le quali, pur svolgendo funzioni di natura pubblicistica su delega degli enti



competenti, sono in tutto e per tutto associazioni di privati operanti con modalità del tutto proprie del settore privato).

* * * * *

Con riferimento al tentativo della scrivente difesa, fallito, di ottenere una tutela che non fosse giudiziale si richiama a questo punto la pubblicazione delle F.A.Q. sul sito del Ministero, relative tanto al D.M. 640/2017 quanto al D.M. 50/2021 (doc. 14 a e b) che fanno riferimento all'elenco predisposto dall'ISTAT che comunque si allega al presente atto (doc. 15, pag. 26). La replica della scuola, come si è detto negativa, muoveva dalla considerazione che a dette domande frequenti fosse allegato (meglio, linkato) un elenco soltanto parziale, diverso da quello integrale pubblicato in Gazzetta.

* * * * *

Ad ulteriore conforto della natura pubblica delle AUSL (quanto meno, della AUSL di Reggio Emilia per la quale il ricorrente ha prestato servizio) si richiama ancora una volta il casellario INPS già depositato sub doc. 10 dal quale emerge con chiara evidenza l'iscrizione del Sig. Antonello Caruso alla “Gestione dipendenti pubblici” per i periodi nei quali detto servizio è stato svolto.

* * * * *

Da tutte le precedenti considerazioni si evince che non soltanto le Pubbliche Amministrazioni non sanno esprimere tempestivamente la propria volontà ma neppure riescono a stabilire una definizione univoca di Pubblica Amministrazione applicabile a tutti i contesti in cui detta definizione sarebbe utile.



Se non bastassero gli argomenti fin qui esposti a formare il convincimento dell'Ill.mo Giudice, quanto meno non vorrà disconoscersi che **di detta estrema confusione il Sig. Antonello Caruso non è minimamente responsabile e che far subire al ricorrente le conseguenze delle povere scelte lessicali del MIUR sia contrario ad ogni senso di giustizia più elementare.**

Inoltre, dette "F.A.Q." non costituiscono in alcun modo fonte "normativa", così come la Circolare già indicata, e per tali ragioni vorranno nel migliore dei casi essere assolutamente ignorate, in favore di una lettura conforme a giustizia ed alle norme di legge dei Decreti Ministeriali allegati sopra.

* * * * *

La citata pronuncia del Tribunale di Ivrea rispecchia un orientamento ormai da lungo tempo consolidato su tutto il territorio nazionale: si vedano, tra le altre, Trib. Torino Cron, 18894/2017 – R.G. 5924/2017, Trib. Monza 658/2015 – R.G. 1145/2015 sempre in tema di AUSL e Trib. Forlì 222/2020 in tema di Camere di Commercio. Dette sentenze, tutte allegate sub doc. 13 in una breve rassegna giurisprudenziale, vorranno convincere l'Ill.mo Giudice della bontà della domanda azionata con il ricorso.

* * * * *

Si rifletta poi sul fatto che sono numerose le fonti anche normative che considerano le AUSL in tutto e per tutto Enti Pubblici (D. Lgs. N°165/2001 che, in materia proprio di pubblico impiego, evidenzia che *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le*



amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”) ed in quanto tali inserite nei bilanci dello Stato, come Enti Locali (da ultimo si veda Legge 178/2020, che in favore del sistema sanitario e delle Aziende Sanitarie prevede peraltro ingenti finanziamenti). Peraltro, le Aziende Sanitarie sono tra gli enti ai quali si applica il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”!!!

* * * * *

Sul fumus boni iuris

Tutto quanto esposto sopra verrà considerato, dall'Ill.mo Giudice, prova evidente della natura di Ente Pubblico delle AUSL e allo stesso tempo Vorrà considerarsi l'atteggiamento dell'Istituto scolastico, gravemente tardivo e ingiustamente discriminatorio: tutti elementi che, si ritiene, porteranno il ricorrente ad essere vittorioso nel merito. Pare a questo punto che domandare e conseguire la sospensione dell'efficacia del Decreto di rettifica del punteggio sia il modo più efficace per evitare che possano verificarsi, in danno del ricorrente,



conseguenze gravi ed effetti estremamente pregiudizievoli nel breve termine.

Sul periculum in mora

Si osserva, infatti, che il Sig. Caruso Antonello sarà tenuto, entro il giorno 22/04/2021, a presentare domanda di conferma/aggiornamento valevole per il prossimo triennio. Il contratto di lavoro del ricorrente, essendo in scadenza a fine giugno, comporterà per l'attuale datore di lavoro necessità di procurare un "sostituto" e detta sostituzione avverrà, per forza di cose, con le graduatorie conseguenti alle domande presentate entro la scadenza di cui sopra.

Risulta del tutto evidente che, entro il giorno 22/04/2021, non si potrà avere una pronuncia definitiva nemmeno del primo grado del presente giudizio. All'atto della domanda di conferma/aggiornamento (ovvero di una eventuale nuova domanda di iscrizione) al Sig. Caruso verrà richiesto se, in precedenza, ha subito gli effetti di un decreto di rettifica del punteggio, così imponendogli di entrare, sulle prime, in graduatoria "rinunciando" ai punti derivanti dal servizio svolto presso la AUSL. Evidentemente le prime assunzioni si svolgeranno dunque su una graduatoria che, col presente giudizio, verrà ritenuta viziata. La possibilità di richiedere una successiva modifica della graduatoria formata, quando ormai i posti saranno per la maggior parte assegnati, rende la richiesta del rimedio urgente indispensabile per tutelare i diritti del ricorrente.



Si richiede pertanto che il provvedimento cautelare venga emesso quanto prima, per scongiurare che le prossime ed imminenti “identificazioni” vengano effettuate tenendo conto di un punteggio ingiustamente ribassato e **lasciando senza lavoro e, conseguentemente, senza un reddito il ricorrente, padre di famiglia, in un momento di evidente difficoltà economica.**

* * * * *

Per tutti i motivi sopra esposti il Sig. Caruso Antonello, come sopra rappresentato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro affinché questi voglia fissare l'udienza di discussione ed il termine per la notifica, contestualmente adottando il richiesto rimedio cautelare, e successivamente accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice, *contrariis rejectis*,

In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte: sospendere, col decreto di fissazione di udienza, l'efficacia del decreto emesso in autotutela dall'Istituto D'Istruzione Superiore Tecnico – Professionale di Castelnovo ne' Monti e, conseguentemente, disporre la trasmissione del provvedimento cautelare medesimo ai dirigenti scolastici e degli uffici preposti, affinché nelle more del presente giudizio, in via cautelare ed urgente, possano non tener conto del decreto di rettifica per il quale è causa.

In via principale: accertare l'illegittimità del decreto emesso dall'ISTITUTO SUPERIORE - NELSON MANDELA nella misura in



cui esclude il riconoscimento dei titoli di servizio prestato presso la AUSL di Reggio Emilia e, per l'effetto, riconoscere il relativo punteggio al ricorrente. Conseguentemente Voglia disporre la rettifica della graduatoria definitiva.

In ogni caso, il ricorrente si riserva di agire, anche in separata sede, per conseguire il risarcimento di eventuali patenti danni causati dall'ingiusta condotta dell' ISTITUTO SUPERIORE - NELSON MANDELA e dai competenti Uffici del MIUR.

Con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria:

Si producono: 1 a) Domanda di conferma/aggiornamento; 1 b) Domanda di inserimento; 2) Individuazione ed assunzione Istituto Nelson Mandela; 3) Contratto di lavoro Luzzara; 4) Decreto di rettifica; 5) Reclamo Sig. Caruso; 6) Risposta reclamo; 7) Email Avv. Ferri del 09/04/2021; 8) Graduatoria definitiva; 9 a) D.M. 640/2017 e relativi allegati; 9 b) D.M. 50/2021; 10) Estratto casellario INPS; 11) Circolare ministeriale 22/02/2012; 12) Contratti AUSL Reggio Emilia; 13) Breve rassegna giurisprudenziale; 14 a) F.A.Q. ministeriali D.M. 640/2017; 14 b) F.A.Q. ministeriali D.M. 50/2021; 15) Elenco analitico ISTAT.

Si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile e pertanto il contributo dovuto e versato è di € 259,00.

Modena – Reggio Emilia, li 15/04/2021

Avv. Furio Ferri

Avv. Federica Paglia

